



Comune di Trieste

Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport
Servizio Scuola ed Educazione

CAPITOLATO SPECIALE
per l'appalto del servizio di trasporto scolastico dedicato
di alunni della scuola secondaria di primo grado statale "Dante Alighieri" e della
scuola dell'infanzia statale "Don Marzari" per l'anno scolastico 2020/21

Codice CIG **8539252DA9**

ART. I

Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico dedicato di n. 26 alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" (via Giustiniano n. 7 – Trieste) e di n. 13 alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale "Don Marzari" (Piazzale Monte Re n. 2/1 – Opicina – Trieste) così come individuati dai Dirigenti scolastici di riferimento.
2. Per gli alunni della **scuola "Dante Alighieri"** è previsto il trasporto, con mezzo e personale idoneo e nel rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del contagio da Covid 19, da Via Giustiniano n. 7, **con partenza alle ore 7.40**, verso via dell'Annunziata, angolo via Cavana, nelle immediate vicinanze della sede dell'ex Istituto magistrale statale Carducci di via Madonna del Mare n. 11 (Trieste). E' altresì previsto, **con partenza alle ore 13.50**, il trasporto da via dell'Annunziata, angolo via Cavana, a via Giustiniano n. 7.
3. Per gli alunni della **scuola "Don Marzari"** è previsto il trasporto, con mezzo e personale idoneo e nel rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del contagio da Covid 19, da Piazzale Monte Re n. 2/1 - Opicina, **con partenza alle ore 7.50**, verso la sede della scuola primaria "Venezian" Loc. Prosecco n. 595 (Trieste) – indirizzo esatto di sbarco **Frazione Prosecco 177**. E' altresì previsto, **con partenza alle ore 16.00**, il trasporto da Loc. Prosecco n. 595 – indirizzo esatto di imbarco **Frazione Prosecco 177** a Piazzale Monte Re n. 2/1 – Opicina.
4. Gli alunni durante il viaggio, sia di andata che di ritorno, saranno accompagnati da uno o due adulti con compiti di assistenza e di vigilanza, che dovrà anche garantire il pieno rispetto, da parte degli alunni, delle regole per il contenimento della diffusione del contagio da Covid 19, con particolare riguardo al distanziamento e al corretto utilizzo delle mascherine ove previsti.

ART. 2 **Durata**

1. Il presente appalto decorre dal 14 dicembre 2020 e termina alla fine dell'anno scolastico 2020/2021, per un numero di giorni pari indicativamente a 111 per la scuola "Dante Alighieri" e 125 per la scuola "don Marzari".
2. Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì, nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 469 dd. 27.03.2020, fatte salve le ulteriori eventuali chiusure previste dal calendario annuale approvato dagli Istituti Comprensivi Scolastici Statali con specifica deliberazione dirigenziale.

ART. 3 **Obblighi ed oneri della ditta affidataria**

1. I mezzi utilizzati dall'affidatario per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato devono:
 - essere corrispondenti alle norme dettate dal D.M. del 18.04.1977, come integrato ed aggiornato dal D.M. del 13.06.1985 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. del 31.01.1997 “*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*” e successive modificazioni ed integrazioni ed in generale a tutte le disposizioni normative generali e di settore in materia di trasporto scolastico, anche sopravvenute, con particolare riferimento a quelle relative alle misure e ai dispositivi di sicurezza;
 - rispettare le norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 “*Nuovo codice della strada*” e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.;
2. La ditta ha l'obbligo di:
 - assicurare la costante efficienza dei mezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
 - rispettare la capienza massima di ogni singolo mezzo;
 - garantire un adeguato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti sul mezzo;
 - programmare il servizio individuando i percorsi più idonei a garantire la massima efficienza con la minor spesa possibile;
 - garantire la disponibilità di mezzi con le medesime caratteristiche sopradescritte, da utilizzare in sostituzione di quelli normalmente in uso, in caso di guasto meccanico, incidente o altro;
 - fornire alla Stazione Appaltante, su richiesta, ogni informazione tendente ad accertare il possesso delle caratteristiche di cui al comma 1 e l'ottimizzazione del servizio;
 - comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e il recapito telefonico di uno o più responsabili referenti per la gestione del servizio in oggetto e dei rapporti con la Stazione Appaltante medesima. I referenti dovranno garantire la propria reperibilità telefonica nei giorni e negli orari dei trasporti per i casi di emergenza o di occasionali imprevisti;
 - mettere a disposizione, all'occorrenza, mezzi dotati di pedana idonei al trasporto di persone con disabilità. Nel caso in cui l'affidatario non sia in grado di garantire la messa a disposizione di tali mezzi, i servizi potranno essere affidati ad altro operatore.

3. La ditta è tenuta a garantire per il personale del servizio di accompagnamento di cui all'art. I comma 3 (trasporto scolastico dedicato "Don Marzari") il trasporto di ritorno sugli stessi mezzi al mattino da Località Prosecco n. 177 a Piazzale Monte Re n. 2/1 e il trasporto di andata al pomeriggio con salita sul mezzo a Piazzale Monte Re n. 2/1.
4. La ditta è tenuta inoltre a presentare, prima dell'inizio del servizio, l'elenco dei mezzi che verranno utilizzati per effettuare i servizi oggetto del presente capitolato d'appalto.

ART. 4

Personale della ditta affidataria

1. Il personale impiegato dalla Ditta per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato deve essere in possesso della patente di guida di idonea categoria, con relativa C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente) come previsto dal D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 "*Nuovo Codice della Strada*", nonché dei requisiti tecnico-professionali prescritti per effettuare il servizio richiesto.
2. Il personale addetto alla guida deve essere:
 - munito di distintivo di riconoscimento, riportante le proprie generalità e la denominazione della ditta appaltatrice del servizio;
 - dotato di telefono cellulare idoneo alla conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla ditta affidataria, alla Stazione Appaltante e alla scuola di riferimento di ogni eventuale imprevisto occorso;
3. Qualora si verificassero situazioni impreviste, e in ogni altro caso, il personale non deve abbandonare il mezzo finché i passeggeri sono ancora all'interno dello stesso o nelle immediate vicinanze.
4. Il conducente dovrà inoltre:
 - osservare nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto delle persone ed un contegno adeguato all'età degli utenti;
 - collaborare con l'adulto accompagnatore per regolare la salita e la discesa dei minori trasportati nel rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo per i minori stessi.
5. Durante lo svolgimento del servizio i conducenti dei mezzi devono:
 - rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada;
 - tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportata alle contestuali situazioni atmosferiche e di traffico;
 - non bere bevande alcoliche o assumere sostanze che compromettano la lucidità alla guida, non fumare sul mezzo;
 - non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
 - non permettere l'accesso al mezzo a persone estranee al servizio.
6. La Stazione Appaltante si riserva di non accettare e di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del personale addetto non gradito in ragione dell'effettuazione del servizio, indicandone i motivi all'affidatario, il quale ha l'obbligo di procedere all'immediata sostituzione del personale contestato.
7. Per tutto il personale impiegato, la Ditta affidataria s'impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 39 dd. 04.03.2014 "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*".

Art. 5

Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'affidatario si impegna ad applicare al personale impiegato nel servizio le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, comunicando alla Stazione Appaltante il C.C.N.L. applicato nei confronti del suddetto personale.
2. L'affidatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e locali vigenti per il settore.
3. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
4. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
5. L'affidatario provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
6. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'affidatario per tutto il periodo di validità del contratto.
7. In caso di violazione dei predetti impegni, viene effettuata un'adeguata ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata, mediante la quale la Stazione Appaltante ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori o, per conto di essi, all'ente assicurativo, quanto dovuto dall'affidatario medesimo.
8. All'affidatario è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

ART.6

Affidamento

1. L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 così come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, facendo ricorso al Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione F.V.G. (eAppalti FVG) ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006.
2. Il servizio affidato come sopra potrà essere oggetto di variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 7

Requisiti

1. L'appaltatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Requisiti di ordine generale: si applica l'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
 - b) Requisiti di idoneità professionale: si applica l'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016
 - c) Capacità tecnica: l'aver svolto precedenti attività nella gestione di servizi di trasporto scolastico/didattico per conto di enti pubblici e/o privati per un periodo non inferiore a sei mesi nel triennio 2017/2019.
 - d) Capacità finanziaria: l'aver sviluppato nel triennio 2017-2019 un fatturato complessivo pari ad almeno il valore dell'appalto nel settore di attività analogo a quello del servizio oggetto del presente appalto.

ART. 8

Cessione del contratto e subappalto del servizio

1. All'appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.
2. E' fatto altresì divieto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 della L.R. n. 6/2006, di subappaltare l'esecuzione del servizio di cui trattasi, a pena di risoluzione del contratto.

ART. 9

Garanzie definitive

1. L'appaltatore deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui al medesimo articolo.
2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
3. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al comma 1 i propri crediti derivanti dal presente Capitolato. In caso di ritenuta, l'appaltatore sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 15 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.
4. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente Capitolato sul corrispettivo di appalto.
5. La garanzia verrà restituita al termine dell'appalto, qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.
6. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 10

Responsabilità' e assicurazione contro i danni

1. Qualsiasi responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Stazione Appaltante e a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico della Ditta appaltatrice.
2. La ditta appaltatrice è unica responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di circolazione stradale e di trasporto di persone e cose.
3. La ditta s'impegna a produrre, prima dell'avvio del servizio, la polizza responsabilità civile auto (R.C.A.) stipulata con assicuratore autorizzato dall'IVASS ad esercitare il ramo RC Auto, e con autorizzazione regolarmente in vigore alla data dell'avvio del servizio oggetto del presente appalto, per un massimale minimo unico di Euro 25.000.000,00.-.
4. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama altresì l'art. 1681 c.c..

ART. 11

Penalità

1. Per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,5 per

mille dell'ammontare dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell'IVA.

2. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penali per ogni inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare per le seguenti inadempimenti gravi potranno applicarsi le seguenti penali:
 - abbandono, anche temporaneo, del mezzo: € 500,00.- per ogni inadempimento;
 - condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità e la salute dei passeggeri: Euro 500,00.-
 - mancata sostituzione del personale non gradito alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 4, comma 6 del presente capitolato, entro il termine di 10 giorni: Euro 200,00.- per ogni inadempimento.
 - mancato rispetto degli orari previsti per la partenza superiore a 10 minuti: Euro 150,00.- per ogni inadempimento;
 - condotta non adeguata all'età dei minori trasportati: Euro 150,00.-
3. L'applicazione delle penalità, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'entità delle penali di cui al presente articolo non potrà in ogni caso superare complessivamente la percentuale del 10% dell'importo contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
5. Le penalità verranno applicate mediante ritenuta diretta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi il mancato od incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore

ART. 12

Clausola risolutiva espressa del contratto e recesso

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 108.
2. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. nel caso in cui l'importo totale delle penalità superi il 10% dell'importo contrattuale, tramite comunicazione inviata all'appaltatore via PEC o a mezzo lettera raccomandata a.r., con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'appaltatore e salva l'applicazione delle penalità.
3. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 13

Patto di integrità

1. Le clausole del Patto di Integrità allegato al presente capitolato con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 14

Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, e nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.
2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

ART. 15

Stipulazione del contratto

1. La Stazione Appaltante, dopo l'affidamento e dopo aver proceduto alle conseguenti verifiche, procederà alla stipulazione del relativo contratto.

ART. 16

Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 206 del D.Lgs n. 50/2016, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
2. Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 17

Spese a carico dell'appaltatore

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'IVA, è a totale carico dell'appaltatore.

ART. 18

Modalità di pagamento

1. Il pagamento avverrà ogni due mesi su presentazione di regolare documentazione contabile in base alle giornate di servizio effettuate.
2. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a

Piazza Unità d'Italia 4
34121 TRIESTE

dovranno essere intestate a Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - Servizio Scuola ed Educazione e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU| (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento antepoendo al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio. In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

3. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

4. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di raggruppamenti di imprese sarà cura e obbligo di ciascuna impresa componente l'A.T.I. fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza.

I pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI. Spetterà alla capogruppo prendere visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito all'Amministrazione comunale.

ART. 19 **Norma finale**

- I. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SALVADEI MANUELA

CODICE FISCALE: SLVMNL63A57L424S

DATA FIRMA: 01/12/2020 10:52:00

IMPRONTA: 13C478500B9D7AC82FDED87BFD4FBE23AA307890C99EADD9377C4171C959CC6F
AA307890C99EADD9377C4171C959CC6F8B4E173E2D725D4AECEC120AF817469D
8B4E173E2D725D4AECEC120AF817469DA15728367F592B83A5C780B2787DF490
A15728367F592B83A5C780B2787DF49012F5CD5629DCB322E499E6BE9135EE2B